



Consolato Generale d'Italia

Casablanca

DECRETO N. 12/2022

Il sottoscritto Console Generale d'Italia Marco Silvi, in qualità di Giudice Tutelare ex articolo 33 del D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71,

letta l'istanza presentata in data 26 luglio 2022, del signor Hicham EL AZZIOUI, nato a Casablanca il 14 marzo 1980, cittadino italo-marocchino, residente in questa circoscrizione consolare, volta ad ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare, che tenga luogo del consenso dell'altro genitore della minore Malak EL AZZIOUI, nata a Olbia il 26 novembre 2013, al rilascio del passaporto a suo favore;

lette le osservazioni pervenute in data 7 aprile 2022 dalla Signora Imane JAMAL EDDINE madre della predetta minore, esercente sulla stessa la responsabilità genitoriale, con le quali la predetta ha giustificato il proprio diniego al rilascio del predetto titolo autorizzativo all'espatrio in favore del Sig. Hicham EL AZZIOUI;

osserva quanto segue:

In fatto:

Il Sig Hicham EL AZZIOUI chiede il rilascio del passaporto per potersi recare in Svizzera per comparire in Tribunale per l'udienza del 15 settembre 2022, avendo fatto richiesta di modifica della sentenza di divorzio;

L'istante dichiara inoltre che la bambina è stata vittima di violenze da parte della madre nell'estate 2021 quando la bambina era arrivata in Marocco presentando sulla spalla un livido riconducibile ad un morso. Asserisce inoltre che, contrariamente a quanto dichiarato dalla madre, Malak in Marocco ha meno disagi psicologici di quelli osservati in Svizzera durante il soggiorno della minore con la madre, come attestato da apposita referto medico.

La Signora Imane Jamal Eddine rifiuta di dare l'assenso affermando che l'istante le ha sottratto la figlia Malak, già affidata a lei con la sentenza di divorzio emessa dalle Autorità svizzere, e che avrebbe acconsentito a concedere l'assenso a condizione che il sig. EL Azzioi le avesse permesso di riavere la figlia;

La stessa dichiara inoltre che il padre della minore non le versava gli assegni alimentari e per tale ragione lo aveva denunciato presso le Autorità marocchine, che lo hanno condannato ad un periodo di detenzione.

In diritto:

Considerato che non si possano imporre a taluno rilevanti limitazioni al diritto di libera circolazione e di espatrio (art. 16, comma 2, Costituzione della Repubblica italiana), se esse non siano fondate su esigenze di rango superiore, e normativamente previste;

Considerato che la richiesta del sig. EL AZZIOUI è motivata dalla necessità di recarsi in Svizzera per comparire al Tribunal d'Arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois il giorno

15 settembre 2022 alle ore 16, come da citazione a comparire del 30.06.2022 per la modifica della sentenza di divorzio;

Considerato che l'espatrio del padre è compatibile con l'interesse della minore.

Considerato che:

- la minore resterà in Marocco con i nonni paterni durante il viaggio del padre in Svizzera;
- il padre, dopo aver scontato la pena detentiva in Marocco per il mancato versamento degli assegni alimentari, ha dimostrato di aver poi assolto all'obbligo;
- il diniego dell'assenso da parte della madre della minore, oltre a impedire all'istante il diritto di comparire ad udienza per un procedimento da lui stesso intentato, comporterebbe anche una multa a suo carico imposta dalle Autorità svizzere;
- l'istante vive e lavora in Marocco e necessita del documento di viaggio al solo scopo di recarsi in Svizzera per le motivazioni esposte;

così ricostruite le contrapposte deduzioni e pretese delle parti, alle considerazioni esposte consegue l'accoglimento dell'istanza

PQM

visti gli artt. 1, 3 e 12 della L. 21 novembre 1967 n. 1185;

autorizza il rilascio al Sig. Hicham EL AZZIOUI nato a Casablanca (Marocco) il 14 marzo 1980, residente a Casablanca (Marocco) del passaporto temporaneo valido per l'espatrio per la durata di 18 mesi dal rilascio.

Contro il presente Decreto può essere proposto reclamo al Tribunale competente entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica alle parti; decorso tale termine, il Decreto assume efficacia ex art. 741, comma 1, c.p.c.

Così deciso in Casablanca il 05/08/2022




IL CONSOLE GENERALE
Marco SILVI

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA
CASABLANCA
08/08/2022 Num. registro: 2236
EL AZZIOUI HICHAM
Art. T.C.: 31B
Euro: 11,000
Valuta: 116,765
Azrot.: 117,000